



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 24 del 7 Agosto 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 14 Luglio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

DECISIONE

relativamente a: Prot. n. 31481/784pfi24-25/PM/fb a carico delle Società S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico e A.S.D. Virtus Locorotondo 1948, conseguente ad:

atto di deferimento del 25/06/2025 del Procuratore Federale Interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato - promosso all'esito dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 784 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla rissa sviluppatasi tra le opposte tifoserie al termine della gara Calcio San Pietro Vernotico (Trepuzzi) – A.C.D. Virtus Locorotondo 1948 del 9.2.2025, valevole per il girone B del campionato di Promozione"*, avverso le precitate Società, per rispondere rispettivamente:

- **S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico:** *"a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere circa trenta suoi sostenitori, alcuni dei quali incappucciati e provvisti di bastoni, al termine della gara san Pietro Vernotico Calcio – Virtus Locorotondo 1948 del 9.2.2025 valevole per il girone B del campionato di Promozione, nell'area esterna ed immediatamente adiacente al campo sportivo comunale "Vittorio" sito nel comune di Trepuzzi dove si era svolto l'incontro, dapprima aggredito verbalmente e successivamente dato luogo ad una rissa con circa venti sostenitori della società A.S.D. Virtus Locorotondo 1948; nel corso di tale rissa, in particolare, si è verificato un violento scambio reciproco tra le opposte tifoserie di pugni, schiaffi, calci, colpi di bastone e di cinta, nonché un lancio di pietre, da cui sono scaturiti disordine ed un grave pericolo per l'incolumità pubblica, tanto da rendere necessario l'intervento di personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale per ristabilire l'ordine";*
- **A.S.D. Virtus Locorotondo 1948:** *"a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere circa venti suoi sostenitori, alcuni dei quali incappucciati e provvisti di bastoni, al termine della gara san Pietro Vernotico Calcio – Virtus Locorotondo 1948 del 9.2.2025 valevole per il girone B del campionato di Promozione, nell'area esterna ed immediatamente adiacente al campo sportivo comunale "Vittorio" sito nel comune di Trepuzzi dove si era svolto l'incontro, dapprima aggredito verbalmente e successivamente dato luogo ad una rissa con circa trenta sostenitori della società S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico; nel corso di tale rissa, in particolare, si è verificato un violento scambio reciproco tra le opposte tifoserie di pugni, schiaffi, calci, colpi di bastone e di cinta, nonché un lancio di pietre, da cui sono scaturiti disordine ed un grave pericolo per l'incolumità pubblica, tanto da rendere necessario l'intervento di personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale per ristabilire l'ordine"*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Alla udienza tenutasi in data 14/07/2025 comparivano, in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, avv. Francesco Tropepi, il quale, all'esito della propria requisitoria, concludeva per l'accoglimento del deferimento, chiedendo per entrambe le società l'applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e l'ammenda di € 2.000,00. Precisava che la richiesta di patteggiamento della S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico non era stata accolta in quanto non congrua, oltre che generica.

Interveniva, altresì, l'avv. Carlo Mormando, difensore della S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico, il quale, riportandosi al contenuto della propria memoria difensiva, contestava le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento e faceva rilevare che per gli episodi contestati nessuno dei tifosi riportava lesioni e, citando precedenti specifici, chiedeva la riduzione delle sanzioni proposte dalla Procura Federale. Nessuno compariva per la società A.S.D. Virtus Locorotondo 1948 che, tuttavia, depositava memoria con la quale evidenziava l'assenza di responsabilità in capo alla stessa, sia in quanto gli avvenimenti si verificavano all'esterno dello Stadio, sia in ragione dell'impossibilità di gestire e garantire l'ordine pubblico, in quanto società ospitata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti e sentite le parti, ritiene comprovata la responsabilità, nei confronti di entrambe le Società deferite, per l'inculpazione loro ascritta ex art. 26 co. 1 C.G.S.

L'indagine che ha dato luogo al deferimento di cui al presente procedimento trae origine da un articolo di stampa e da un video diventato virale, in cui chiaramente si vedono le due tifoserie opposte assumere i comportamenti analiticamente descritti dalla Procura nei capi di inculpazione.

Detto materiale probatorio, unitamente alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e alle annotazioni di PG, conferma il verificarsi dei fatti contestati, nei termini esatti proposti dalla Procura Federale, che qui si hanno per richiamati.

L'art. 26 c. 1 C.G.S. statuisce che le società calcistiche rispondano per i fatti violenti commessi in occasione della gara da parte dei propri sostenitori sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti allo stesso qualora, dal fatto di essi, derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica delle persone.

Trattasi di una responsabilità per fatto altrui di natura oggettiva per la quale, secondo giurisprudenza costante, non è necessario accertamento dell'esistenza degli elementi soggettivi di imputazione (dolo o colpa) in capo alle società.

In virtù di tanto, alcun dubbio può esservi, nella fattispecie, quanto alla declaratoria di responsabilità delle società deferite per i fatti perpetrati dai propri tifosi al termine della gara di cui si discetta, nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo della città di Trepuzzi.

Per la società A.S.D. Virtus Locorotondo 1948 non valgono a superare le evidenze probatorie in atti le ragioni esposte dal difensore della deferita nella memoria del 28/05/2025, poichè prive di ogni fondamento documentale, oltre che errate sotto il profilo giuridico, proprio in ragione della disposizione normativa innanzi richiamata.

Per la S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico, circa il diniego di patteggiamento ex art. 126 CGS, si rileva la presenza, in atti, di una comunicazione con la quale il legale della società chiede *“l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 126 del CGS-FIGC”*, senza alcuna altra ulteriore indicazione.

Ebbene sul punto occorre richiamare il dettato dell'art. 126 CGS, il quale prevede espressamente che l'inculpato può accordarsi con la Procura Federale per chiedere l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Nel caso in esame, tuttavia, dalla dichiarazione in atti si evince che vi è stata una mera manifestazione di volontà ad accedere alla sanzione ridotta (proposta espressamente definita *“esplorativa”* dal legale della parte), di fatto mancante dei requisiti previsti dalla norma, ovverosia dell'indicazione della specie e della misura della sanzione proposta.

Per altro verso, la normativa non prevede alcun obbligo a carico della Procura di motivare l'eventuale respingimento. Ciononostante, nel caso che ci occupa la Procura ha dapprima evidenziato l'assenza di presupposti per definire il procedimento con pec del 05/06/2025; successivamente, all'udienza del 14/07/2025, ha rimarcato la genericità della richiesta.

Per ciò che attiene, invece, la responsabilità della società, la difesa ha evidenziato e ribadito l'adozione – prima e durante la competizione – di modelli organizzativi e di gestione idonei e sufficienti a prevenire comportamenti lesivi e fatti violenti.

Sul punto, occorre evidenziare che per costante giurisprudenza *“l'adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone che i modelli organizzativi e gestionali - a tali fini adottati dalle società - si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci”* (cfr. Corte Sport. App., Sez. I^a, n. 71/2021; Corte Sport. App., Sez. I^a, n. 93/2021). Nel caso di specie, per un verso la dinamica degli accadimenti contrasta chiaramente con la dichiarazione offerta dalla società, per altro verso la documentazione in atti non risulta idonea, né sufficiente, a dotare tali dichiarazioni di forza probatoria, tale da convincere il Collegio dell'effettiva idoneità delle misure asseritamente adottate dalla deferita a prevenire e contrastare gli eventi, poi verificatisi.

Sulla base di tali evidenze, ed ai fini della quantificazione della sanzione irrogata, il Collegio giudicante, tenuto conto delle precedenti pronunce di questo Tribunale, degli arresti giurisprudenziali delle Corti a livello nazionale, nonché delle fattive conseguenze degli scontri e delle circostanze emerse nel corso del procedimento, ha rideterminato la sanzione proposta dalla Procura Federale secondo termini di proporzionalità ed equità, escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti – come richieste dalla difesa della S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico – per le motivazioni che precedono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di comminare alla Società S.S.D. SRL Calcio San Pietro Vernotico la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00;
- 2) di comminare alla Società A.S.D. Virtus Locorotondo la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 7 Agosto 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 7/8/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci